COMUNE DI CISERANO

(Provincia di Bergamo)

CAPITOLATO

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 3
ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 3
ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 4
ART. 4 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 5
ART. 5 - VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE E RENDICONTI DELLA GESTIONE 5
ART. 6 – CAUZIONE 6
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE 7
ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO 7
ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 7
ART. 10 - REGISTRI E STAMPATI 8
ART. 11 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI 8
ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO 9
ART. 13 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 11
ART. 14 – SERVIZI GRATUITI 12
ART. 15 – RISCOSSIONE COATTIVA 12
ART. 16 – PERSONALE 12
ART. 17 - RAPPORTI CON L'UTENZA 13
ART. 18- ISPEZIONI E CONTROLLI 14
ART. 19 - PENALITA' 14
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI 16
ART. 22 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI 16
ART. 23 – CONTROVERSIE 16
ART. 24 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 16
ART. 25 - CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE" 16
ART. 26 – NORME DI LEGGE SOPRAVVENUTE 17
ART. 27 – RINVIO 17
ART. 28 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 17

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva nel territorio del Comune di Ciserano, delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D. Lgs. 507/1993 e ss.mm, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs 507/1993 e ss.mm e della Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo diritto, l'accertamento e la riscossione, sia in forma volontaria che accertativa e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa rifiuti giornaliera, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 446/1997.

4. La concessione del servizio oggetto del presente capitolato è relativa al Comune di Ciserano per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, con eventuale opzione di rinnovo per il periodo 01/01/2026–31/12/2030.

5. Nel caso in cui l'aggiudicazione fosse successiva alla data dell'01/01/2021, la concessione avrà durata dal primo giorno del mese successivo al verbale di consegna con scadenza al 31/12/2025 o 31/12/2030 in caso si eserciti l'opzione di rinnovo. L'Amministrazione provvederà a spostare i termini di versamento dell'imposta di pubblicità, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa rifiuti giornaliera a data da definire, per garantire al nuovo Concessionario la gestione dell'intero incasso annuale.

6. Alla scadenza del periodo di cui al comma 4, il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara. A tal fine il Concessionario si impegna a proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, unica e inscindibile, avrà la durata 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2025, naturali successivi e continui, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque) salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo Concessionario avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato del servizio è pari a **€ 288.750,00**, tenuto conto del minimo annuo garantito dovuto al Comune, di cui **€ 137.500,00** per il periodo **01 gennaio 2021/31 dicembre 2025, € 137.500,00** per l'eventuale periodo di rinnovo di ulteriori 5 anni ed **€ 13.750,00** per l'eventuale proroga tecnica, determinato come segue:

- **40%** (percentuale di aggio posta a base di gara) degli incassi presunti lordi annui quantificati in € 325.000,00= dal 01/01/2021 per anni 5 (01/01/2021 – 31/12/2025), pari ad annui € 65.000= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 325.000,00 per tutte le annualità considerate;
- **40%** (percentuale di aggio posta a base di gara) degli incassi presunti lordi annui quantificati in € 325.000,00= in caso si eserciti l'opzione di rinnovo dal 01/01/2026 per anni 5 (01/01/2026 – 31/12/2030), pari ad annui € 65.000,00= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 325.000,00 per tutte le annualità considerate;
- **40%** (percentuale di aggio posta a base di gara) degli incassi presunti lordi per mesi 6 dal 01/01/2030 al 30/06/2030 pari ad annui € 65.000,00= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 32.500,00 per il periodo di proroga considerato;
- **100%** (percentuale di aggio dovuto da capitolato) degli incassi presunti lordi relativi ai diritti d'urgenza quantificati in € 7.500,00= dal 01/01/2021 per anni 5 (01/01/2021 – 31/12/2025), pari ad annui € 1.500= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 7.500,00 per tutte le annualità considerate;
- **100%** (percentuale di aggio dovuto da capitolato) degli incassi presunti lordi relativi ai diritti d'urgenza quantificati in € 7.500,00= dal 01/01/2026 per anni 5 (01/01/2026 – 31/12/2030), pari ad annui € 1.500= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 7.500,00 per tutte le annualità considerate;
- **100%** (percentuale di aggio dovuto da capitolato) degli incassi presunti lordi relativi ai diritti d'urgenza per mesi 6 dal 01/01/2030 al 30/06/2030 pari ad annui € 1.500,00= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 750,00 per il periodo di proroga considerato;
  Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza: Euro 0,00.

3. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di concessione, in altre tipologie di imposta, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

4. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. **Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale onnicomprensivo offerto in sede di gara (percentuale posta a base d'asta pari al 40%)**, da calcolare sugli incassi risultanti dall'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e Tassa Rifiuti Giornaliera comprese le eventuali relative maggiorazioni e/o soprattasse e le eventuali sanzioni.

2. Le somme incassate a titolo di rimborso di spese e a titolo di rimarranno di competenza esclusiva del Concessionario.

3. La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D. Lgs 507/93, relativa ai servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, è attribuita interamente al Concessionario.

4. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito di un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione, per complessivi **euro 32.000,00= così suddivisi:**

   - ICP e DPA € 23.000,00

- COSAP e TARIG € 9.000,00

5. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione nonché ai vigenti Regolamenti comunali.

ART. 4 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina del tributo, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

2. Conseguentemente, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione che risulti inferiore al 10%, il Concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

ART. 5 - VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE E RENDICONTI DELLA GESTIONE

1. Il versamento delle somme riferite all'imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni, al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla Tassa rifiuti giornaliera viene effettuato direttamente al Comune di Ciserano con modello di pagamento unificato F24 ovvero altre forme consentite dalle norme. Nel caso in cui si verificassero incassi sui conti intestati al Concessionario, questo è obbligato a riversare al Comune tali importi seguendo le modalità e i termini di cui al successivo comma 4 e a giustificarne la provenienza;

2. Il Comune di Ciserano permetterà la visibilità degli incassi al Concessionario al fine di monitorare i versamenti effettuati dagli utenti/contribuenti e di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'oggetto dell'entrata, dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante. La visibilità dei dati sarà consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale e, comunque, fino al completamento delle operazioni di rendicontazione.

3. Il Concessionario, in accordo con il Comune, può comunque attivare forme alternative di versamento tali da garantire all'ente l'acquisizione diretta degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento.

4. Il Concessionario provvederà ad incassare le entrate diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e comunque conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato, su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate del Comune. La riscossione e il riversamento delle somme in ordine alle suddette attività, al netto dell'aggio di competenza del Concessionario, saranno effettuati in rate trimestrali posticipate scadenti il decimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

5. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento, il Concessionario deve inoltre presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, evidenziando, per ciascuna entrata in concessione:

    a. L'importo lordo delle riscossioni, al netto dei rimborsi effettuati, distinto per anno di imposta e per modalità di pagamento;
    b. L'aggio dovuto, per anno di imposta;
    c. La quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata;
    d. L'eventuale differenza tra l'importo delle riscossioni, come indicato nella precedente lettera a), su cui è stato calcolato l'aggio, e gli effettivi riversamenti o richieste di pagamento al Comune.

6. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di adesione al nodo dei pagamenti PagoPA, secondo le modalità previste nei successivi commi.

7. Il sistema di pagamento utilizzato dal Concessionario dovrà essere integrato, senza costi aggiuntivi per l'ente concedente, con il sistema PagoPA, consentendo ai cittadini di pagare direttamente al Comune di Ciserano in modalità elettronica.

8. Fino all'attivazione del sistema di pagamento integrato con PagoPA, nei tempi e modi da concordarsi con il concedente, le modalità di riscossione saranno quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo.

9. Entro e non oltre il 30 gennaio successivo al termine di ogni anno, il Concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi degli artt. 93 e 223 del D. Lgs. 267/2000.

10. Nel caso in cui le riscossioni annue si rilevassero inferiori al minimo garantito, il versamento al Comune, della differenza dovuta, sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

11. Gli importi incassati dal Concessionario per conto dell'Amministrazione comunale, in seguito alla cessazione dal servizio per decorrenza dei termini o altro titolo, devono essere riversati al Comune di Ciserano con le stesse modalità di cui sopra.

12. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune si applicano le penalità previste dal presente capitolato.

ART. 6 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il Concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s. m. i. e **per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 2 comma 2 del presente capitolato**. La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del Concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.

2. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s. m. i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

3. Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.

4. In caso di mancato reintegro, l'Amministrazione, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Amministrazione comunale si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato in concessione.

2. In particolare:
   - metterà a disposizione del Concessionario le banche dati necessarie per la corretta gestione dei servizi fornendo altresì tutti gli aggiornamenti che interverranno;
   - comunicherà con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano incidere sull'erogazione del servizio in concessione;
   - promuoverà il coordinamento tra i servizi comunali interessati e il Concessionario.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio.

2. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l'Amministrazione comunale si intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

3. Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente.

2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione (spese di stampa, spese di notifica, spese esecutive, ecc.), qualunque sia il metodo di invio di atti e documenti ai contribuenti (mediante posta ordinaria, raccomandata o atti giudiziari), ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Si precisa che le spese postali per le pratiche non riscosse rimarranno a carico del Concessionario.

3. Saranno ripetibili a carico del destinatario le sole spese di notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni nei limiti di quanto definito con D.M. 12 settembre 2012 o con eventuali successivi decreti sostitutivi o modificativi dello stesso. Non sarà ripetibile alcuna spesa nel caso di notifica a mezzo PEC.

4. Il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti tenuti al pagamento dei tributi oggetto del servizio, un preavviso **almeno 30 giorni prima della scadenza** per il pagamento annuale, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le modalità di versamento ed allegato il modello di pagamento. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici

dell'affidatario, con il recapito telefonico e telematico, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate dal Comune.

6. Il Concessionario è tenuto a dare ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, comunicazione relativa a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.

7. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.

8. Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.

9. Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della Normativa sulla privacy 2016/679.

10. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

11. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 9 e 10 devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni lavorativi dalla loro sostituzione.

12. Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

13. Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.

14. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone con il Comune le specificità.

ART. 10 - REGISTRI E STAMPATI

1. Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

ART. 11 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipula del presente contratto, nella consistenza indicata nell'allegato A1).

2. Il Comune potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di alcuni impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio di competenza, ed il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese, concordandone i tempi e le modalità più opportuni.

3. Il Concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

4. Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del Concessionario.

5. Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

6. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti per pubbliche affissioni affidati alla sua gestione.

ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

2. I servizi oggetto della concessione vengono svolti nel rispetto delle normative vigenti nonché delle condizioni contenute nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

3. Le attività si articoleranno come di seguito riportato:
   a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l'applicazione dei tributi/canoni in oggetto;
   b) censimento di tutte le partite soggette ai tributi/canoni in questione;
   c) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione dei tributi/canoni con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
   d) riscossione delle entrate di cui all'oggetto del contratto;
   e) riscossione coattiva di dette entrate;
   f) servizio pubbliche affissioni comprendente la materiale affissione dei manifesti.

<u>Gestione ordinaria</u>
- ricezione delle denunce da parte dei contribuenti;
- calcolo dell'imposta/canone/tassa;
- emissione di avviso di pagamento e del documento necessario per il pagamento dovuto;
- formazione elenchi dettagliati per contribuente contenenti l'indicazione delle somme da pagare in relazione alle denunce effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;

<u>Attività di accertamento/censimenti</u>
- verifica della correttezza formale delle denunce ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;
- emissione e notifica di "avvisi di accertamento" in caso di errori formali per ritardati od insufficienti pagamenti **entro 365 giorni dalla scadenza per il pagamento**;

- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle denunce effettuate dai contribuenti (recupero elusione);
- ricerca, almeno annuale, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);
- emissione e notifica di "avvisi di accertamento" nei casi riscontrati di elusione ed evasione entro i termini previsti per legge;
- gestione del contenzioso con attivazione di strumenti quali l'accertamento con adesione o la rettifica in autotutela ovvero con la costituzione in giudizio presso le competenti commissioni tributarie;
- insinuazione al passivo in caso di procedure concorsuali;

Riscossione Volontaria

- ricezione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti anche in funzione degli avvisi di scadenza prodotti dall'attività di gestione ordinaria;
- esazione dei diritti sulle pubbliche affissioni nella misura prevista dal tariffario comunale;
- rendicontazione analitica dei pagamenti ricevuti;
- riversamento, laddove le somme non venissero già riscosse su conti corrente dell'ente.

Riscossione Coattiva

- riscontro dei mancati o parziali pagamenti degli atti di accertamento emessi dal Concessionario stesso;
- attivazione delle procedure cautelari ed esecutive possibili in base alla valutazione della situazione patrimoniale e reddituale, contingente ed attuale rispetto allo stato della riscossione, secondo tempi e modalità previste dalla normativa vigente e comunque **entro 365 giorni dalla data di esecutività dell'accertamento**;
- comunicazione di inesigibilità dei crediti, con cadenza almeno annuale;
- insinuazione al passivo in caso di procedure concorsuali;

4. Il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune. La banca dati che andrà a costituirsi a cura del Concessionario dovrà contenere tutti i dati relativi alla riscossione ordinaria e all'accertamento quali a titolo esemplificativo:
    a. posizioni contributive;
    b. atti emessi (ordinari, di accertamento);
    c. notifiche;
    d. incassi;
    e. eventuali rateizzazioni;

5. Il Concessionario si impegna a fornire, una volta all'anno, e ad ogni richiesta dell'ente, la banca dati aggiornata delle fattispecie soggette ad imposizione e dei soggetti obbligati al pagamento per tutte le tipologie di entrate affidate, entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Si impegna inoltre, entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, alla restituzione dell'intera banca dati aggiornata per tutte le entrate gestite. Per far fronte a tali obblighi, predisporrà uno o più file o data base relazionali in formato excel o in altro formato secondo le modalità che verranno concordate con il Comune di Ciserano, senza costi aggiuntivi per il concedente. Si impegna inoltre ad attivare con modalità internet o altra modalità concordata con il Comune di Ciserano, un accesso per la consultazione online del gestionale utilizzato per la gestione delle entrate affidate disponibile 24h su 24. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del Concessionario.

6. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collaborazione con gli uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

7. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22 comma 10 del D. Lgs. 507/1993, le tariffe, i regolamenti che regolano le entrate date in concessione, nonché la carta dei servizi.

8. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune di Ciserano, che verrà riposto direttamente dall'utente in un contenitore chiuso e che verrà periodicamente consegnato al concedente.

ART. 13 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario provvederà all'effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 507/93 nonché del Regolamento Comunale, delle condizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'oneri e nell'offerta tecnica di gestione presentata in sede di gara.

2. L'attività si articolerà altresì in:
    a. ricezione delle prenotazioni e commissioni per l'effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;
    b. materiale affissione dei manifesti consegnati con cadenza settimanale;
    c. invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);
    d. deaffissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;
    e. emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comune di Ciserano.

3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata. Il Concessionario procede alla pubblicazione in presenza di tutti i dati necessari.

4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

5. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune con spese a carico del Concessionario, che provvederà a riversarle all'ente.

7. La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D. Lgs 507/93, relativa ai servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, è attribuita interamente al Concessionario. I servizi in argomento sono prestati su espressa richiesta dell'utente.

8. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 14 – SERVIZI GRATUITI

1. L'affidatario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune, dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 507/1993;

2. La ditta stessa s'impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dai Regolamenti Comunali, dal D.lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle ulteriori disposizioni normative competenti per materia;

3. L'affidatario non può esentare alcuna delle imposte o diritti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali o da apposita disposizione sindacale;

4. Le affissioni del Comune saranno eseguite negli appositi spazi all'uopo destinati;

ART. 15 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per riscossione coattiva si intende l'insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria e dell'accertamento della riscossione, qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.

2. La riscossione coattiva riguarda tutte le entrate relative ai tributi oggetto del presente contratto, nei casi in cui i contribuenti non abbiano adempiuto spontaneamente all'obbligo di pagamento degli importi contestati mediante gli avvisi di accertamento.

3. E' a carico del Concessionario che ha eseguito gli accertamenti ogni onere conseguente alla procedura esecutiva, anche dopo la scadenza della concessione relativamente agli atti notificati entro il periodo di gestione. Qualora inoltre l'attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all'utenza, sarà cura del Concessionario, con oneri a suo carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica

4. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna all'Amministrazione comunale degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.

ART. 16 – PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio.

2. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

3. Il Comune è estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune di Ciserano e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

5. Qualora il Comune presso cui si svolge il servizio ritenga che un addetto sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

7. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

ART. 17 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1. L'affidatario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio. L'affidatario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni, il Concessionario, per tutta la durata della concessione ed **entro due mesi** dalla data di inizio del servizio, ha l'obbligo di predisporre e mantenere una sede operativa individuata come Unità Locale regolarmente iscritta alla CCIAA, posta ad una distanza massima di 25 Km dal Comune di Ciserano, regolarmente aperta al pubblico per 3 (tre) giorni la settimana con presenza di almeno 2 (due) unità di personale regolarmente assunto con contratto di commercio per almeno 20 ore settimanali ciascuno, in grado di garantire un servizio di sportello al cittadino puntuale e completo, ricevere ed evadere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio in concessione.

3. L'ufficio deve essere collocato, strutturato ed organizzato in modo da consentire un agevole accesso all'utenza, con particolare attenzione all'accesso per soggetti con ridotta capacità motoria.

4. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.).

5. Il Concessionario agisce nel rispetto della Normativa sulla privacy 2016/679, della Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) nonché del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e successive modificazioni.

6. Eventuali carenze o omissioni tali da configurare ripetute violazioni o disservizi all'utenza potranno essere contestate dal Comune mediante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte, all'applicazione di una specifica penale nell'entità e con i modi stabiliti dal presente capitolato.

ART. 18- ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune al quale spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del Concessionario.

2. Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

3. Il Concessionario è tenuto:

a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o di far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
b) ad attenersi alle norme previste dal D. Lgs. 507/1993 e dalla Legge 147/2013 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
c) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dai Comuni;
d) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo alle istanze dei contribuenti.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 19 - PENALITA'

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile di servizio del Comune di Ciserano, che vanno da un minimo di 100,00 euro fino ad un massimo di euro 1.500,00.

2. Si individuano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le fattispecie soggette alle seguenti penali:
   - Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione successiva alla scadenza;
   - Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
   - Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere 50,00 euro per ogni manifesto;
   - Versamenti tardivi al Comune di Ciserano: il Concessionario deve corrispondere 100,00 euro per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti sulla somma versata tardivamente;

- Mancata o tardiva presentazione del rendiconto contabile e relativi allegati di cui all'art. 5 del presente capitolato: 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Mancata o tardiva comunicazione ai servizi comunali competenti delle situazioni di cui all'art. 8 (obblighi del Concessionario) comma 6 del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Mancata o tardiva sostituzione/manutenzione impianti pubbliche affissioni di cui all'art. 11 comma 3 del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere 100,00 euro per ogni impianto, per ogni giorno di ritardo nella sua sostituzione/manutenzione dal momento della segnalazione dell'inadempimento da parte del Comune;
- Mancato allestimento della sede nei termini e modi previsti dall'art. 17 comma 2: 10% della cauzione. Per ogni giorno di ulteriore ritardo il Concessionario deve corrispondere al Comune di Ciserano 100,00 euro.
- Mancato invio dell'avviso di pagamento previsto all'art. 9, comma 4 o invio in ritardo rispetto ai termini previsti: il Concessionario deve corrispondere 20 euro per ogni giorno di ritardo nell'invio dovendosi equiparare il mancato invio ad un ritardo pari a 30 giorni.
- Mancato rispetto dei termini previsti all'art. 12 per l'emissione degli avvisi di accertamento in caso di mancato/insufficiente pagamento e per l'inizio delle procedure cautelari/esecutive a seguito dell'esecutività dell'accertamento: il Concessionario deve corrispondere 20,00 euro per ogni giorno di ritardo;

3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute.

4. La constatazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 18 comma 4.

5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune potrà rivalersi direttamente sull'aggio già maturato dal Concessionario ma non ancora liquidato ovvero sul deposito cauzionale.

6. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto, nel caso in cui il Concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:
   - mancata apertura dell'ufficio entro i termini di cui all'art. 17 comma 2 del presente capitolato;
   - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali (almeno 3), rimasti inevasi, nonostante formali contestazioni da parte del Comune, anche nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal Concessionario non siano state considerate esaustive;
   - inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
   - non aver iniziato il servizio alla data fissata;
   - non aver presentato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
   - abbandono o interruzione senza giustificato motivo, del servizio da parte del Concessionario;
   - mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
   - per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità delle infrazioni accertate e contestate compromettono il servizio stesso ad insindacabile giudizio del Comune;
   - cessione a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario;

- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi; - cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289.

2. E' motivo di risoluzione della concessione anche la dichiarazione di fallimento del Concessionario.

3. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento.

4. In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio.

5. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili.

ART. 22 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

1. È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla Normativa sulla privacy 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 23 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che non potrà essere definita bonariamente fra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria, competente il Foro di Bergamo, salvo che la controversia non attenga a profili amministrativi della concessione.

ART. 24 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui agli art. 105 e 174 del Codice.

2. Non è consentita la cessione del presente contratto.

ART. 25 - CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

1. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 26 – NORME DI LEGGE SOPRAVVENUTE

1. Qualora norme di legge sopravvenute nel corso della concessione lo impongano, il contratto si ritiene risolto di diritto senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 27 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 28 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario è obbligato alla stipulazione del contratto che sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale e pertanto il legale rappresentante del Concessionario dovrà essere munito di firma digitale. Qualora, senza giustificativi motivi, esso non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione può dichiararne la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.

2. Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).